

Causa D'Alconzo c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 febbraio 2017 (ricorso n. 64297/12)

Affidamento di minori – Regolamentazione del diritto di visita del padre non affidatario – Eccessiva durata della procedura – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi procedurali dello Stato discendenti dall'art. 8 CEDU – Sussiste.

L'adozione di una decisione riguardante i diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione impone una diligenza e una rapidità supplementari, pertanto ogni ritardo procedurale ingiustificato integra la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi procedurali dello Stato.

Fatto. Il ricorrente, pilota di aereo e padre di due bambini nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004 dalla relazione con una cittadina americana, si separò da costei e i minori vennero affidati alla madre, riconoscendo al padre il diritto di visita. Tuttavia, fin dalla separazione, i dissidi tra i genitori si manifestarono in tutta la loro gravità, tanto da portare il padre a denunciare per sottrazione dei minori la ex compagna, che a sua volta sporgeva querela contro il ricorrente per abusi sessuali in danno di uno dei figli.

A seguito di tale denuncia il padre non incontrò i figli per circa un anno. Su istanza del pubblico ministero, il tribunale dispose il collocamento temporaneo dei minori presso una struttura dei servizi sociali, avendo rilevato che a causa del comportamento dei genitori i minori erano esposti a una situazione di *stress* molto grave. A maggio 2011, i minori vennero nuovamente affidati alla madre, che nel settembre del medesimo anno denunciò nuovamente l'uomo per abusi sessuali ai danni dell'altro figlio, accusa da cui è stato definitivamente assolto nel 2014.

A ottobre 2011, il tribunale dispose che fossero organizzati degli incontri tra il ricorrente e i suoi figli in presenza degli assistenti sociali: tra marzo e luglio 2012 il ricorrente incontrò i suoi figli dodici volte, sempre in presenza degli assistenti sociali, mentre fino a gennaio 2013, a causa del rifiuto opposto dai minori e della mancanza di collaborazione della madre, non si svolse alcun incontro.

Nel giugno 2016, la corte d'appello di Roma - basandosi sulle relazioni dei servizi sociali e considerata la complessità della situazione, l'intensità del conflitto tra i genitori e la loro incapacità di fare scelte comuni riguardanti i figli - annullò la sua precedente decisione e affidò i bambini ai servizi sociali fissando la loro residenza principale presso la madre, intimando a quest'ultima di non assumere condotte che inducessero i figli a diffidare del ricorrente. Per quanto riguarda gli incontri, annullò la sua precedente decisione e incaricò i servizi sociali di prevedere un sostegno personalizzato per riallacciare al più presto i contatti con uno dei figli e di prevedere e organizzare degli incontri con l'altro figlio, dapprima in forma protetta e poi libera.

Il padre ha infine adito la Corte EDU, dolendosi della violazione dell'art. 8 poiché la durata del procedimento penale scaturito dalla denuncia per gli abusi sessuali aveva compromesso il suo rapporto con i figli e che le decisioni dei giudici nazionali, ritenute inadeguate a riavvicinare lui ai figli, avevano leso il suo diritto al rispetto della vita familiare.

Diritto.

Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). La Corte osserva innanzitutto che in attesa dell'esito dell'indagine sui presunti abusi sessuali denunciati dalla madre dei minori, l'interesse di questi ultimi giustificava la sospensione e la limitazione del diritto genitoriale e del diritto di visita del ricorrente, legittimando quindi l'ingerenza nel diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. L'ingerenza era dunque, fino all'esito dell'indagine preliminare, «necessaria alla protezione dei diritti altrui», nella fattispecie i diritti dei minori.

Tuttavia questo stesso interesse richiedeva anche che si permettesse al legame familiare di svilupparsi nuovamente non appena fossero venuti meno i presupposti legittimanti l'adozione dei

provvedimenti restrittivi. Nel caso di specie, invece, la procura del tribunale di Viterbo ha atteso tredici mesi prima di chiedere al GIP l'archiviazione delle denunce e il GIP, a sua volta, ha impiegato più di sei mesi per pronunciarsi sulla domanda di archiviazione. Per tutto questo tempo il ricorrente non ha potuto esercitare la minima influenza sull'esito del procedimento e non ha avuto a disposizione alcun ricorso che gli permettesse di far accelerare la procedura. Inoltre, evidenzia la Corte, tra la data in cui l'interessato è stato rinviato a giudizio (29 maggio 2013) e la data in cui il GUP ha tenuto l'udienza preliminare (17 marzo 2014) e si è pronunciato sul merito della causa, sono passati quasi dieci mesi. Non solo il ricorrente ha potuto incontrare poche volte i figli ma ha dovuto attendere la pronuncia di assoluzione per chiedere di essere reintegrato nella sua potestà genitoriale e di poter esercitare un diritto di visita più ampio.

I giudici di Strasburgo ricordano che l'adozione di una decisione riguardante i diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione impone una diligenza e una rapidità supplementari. Considerata la posta in gioco per il ricorrente, il procedimento richiedeva di essere trattato con urgenza in quanto il trascorrere del tempo poteva avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra i figli e il genitore non convivente. Sebbene la limitazione delle relazioni tra il ricorrente e i figli fosse giustificata in pendenza del procedimento penale a carico del ricorrente, sono sopravvenuti dei ritardi irragionevoli che hanno avuto un impatto diretto e determinante sul diritto alla vita familiare dell'interessato. Per le carenze constatate nello svolgimento di questa procedura, la Corte ritiene che le autorità italiane non hanno adottato tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse al fine di ricostruire la vita familiare del ricorrente con i suoi figli, nell'interesse di ciascuno di loro.

Alla luce di tutto ciò, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione su questo punto.

La Corte dichiara invece non sussistente la violazione dell'art. 8 sotto il profilo dell'adeguatezza delle misure adottate per far rispettare il diritto di visita del ricorrente in seguito alla sua assoluzione. Sul punto i giudici di Strasburgo ritengono che le autorità nazionali, a partire da maggio 2014, abbiano fatto quanto ci si poteva ragionevolmente da esse attendere per spingere i genitori a collaborare e per ristabilire le relazioni tra il ricorrente e i figli. La sentenza è divenuta definitiva il 23 maggio 2017.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte accorda al ricorrente la somma di 5.000 euro per il danno morale sofferto, oltre a 7.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – obblighi dello Stato: Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, §§ 64 65, Covezzi e Morselli c. Italia, n. 52763/99, § 136, 9 maggio 2003; Solarino c. Italia, n. 76171/13, § 39, 9 febbraio 2017.

Art. 8 CEDU – relativamente all'adeguatezza delle misure necessarie a garantire il diritto di visita: Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, Piazzi c. Italia, n. 36168/09, § 61, 2 novembre 2010 e Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, § 81, 17 novembre 2015, Errico c. Italia, n. 29768/05, § 61, 24 febbraio 2009.